



**COMUNE DI FICARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25/06/2020

## INDICE

Art. 1 - **(Principi finalità e oggetto)**

Art. 2 - **( Cittadinanza attiva)**

Art. 3 - **(Aree di intervento)**

Art. 4 - **(Registro di cittadinanza attiva)**

Art. 5 - **(Requisiti soggettivi)**

Art. 6 - **(Iscrizione al Registro - cancellazione)**

Art. 7 - **(Patto di collaborazione)**

Art. 8 - **(Svolgimento delle attività: coordinamento e obblighi)**

Art. 9 - **(Copertura assicurativa- Responsabilità)**

Art. 10 - **(Trattamento dati personali)**

Art. 11 - **(Norme finali e entrata in vigore)**

**Art. 1**  
**(Principi finalità e oggetto)**

1. Il Comune di Ficarazzi, in attuazione degli artt. 2, 3, 4, 9 e 118, comma 4 della Carta Costituzionale, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 7 dello Statuto Comunale, al fine di elevare i livelli di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, nell'ottica della realizzazione di finalità di pubblico interesse, promuove nel proprio territorio strumenti di cittadinanza attiva e di partecipazione e collaborazione dei cittadini residenti e non residenti, agenti in forma singola e iscritti in apposito Registro comunale.
2. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità di svolgimento delle attività di partecipazione e collaborazione da parte di singoli cittadini, in una logica di complementarità dell'azione della Pubblica Amministrazione nell'ambito delle aree di intervento individuate dal successivo art. 3.

**Art. 2**  
**(Cittadinanza attiva)**

1. La cittadinanza attiva consiste nella partecipazione e collaborazione dei privati allo svolgimento di attività di interesse generale, solidaristiche, integrative e non sostitutive dei servizi istituzionali comunali, prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza scopo di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Detto modello di "Amministrazione condivisa" non comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Ente e conseguentemente l'insorgenza in capo a quest'ultimo dell'obbligo di remunerazione delle attività e in capo al cittadino attivo di obblighi di osservanza di tempi e orari di lavoro prestabiliti.
3. L'attività di collaborazione è libera. Ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di interesse generale a beneficio della comunità locale negli ambiti di intervento di cui al presente Regolamento e previa iscrizione in apposito Registro e sottoscrizione del Patto di collaborazione.
4. La prestazione del cittadino attivo consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità a impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'Ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
5. Lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
6. Le mansioni affidate al cittadino attivo non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi. Questi ha l'obbligo, comunque, di segnalare tempestivamente ai competenti organi comunali fatti, circostanze, disfunzioni e disservizi riguardanti le competenze comunali e accertati durante l'attività di volontariato.

**Art. 3**  
**(Aree di intervento)**

1. Il Comune attiva forme di collaborazione con i cittadini in forma singola nell'ambito della seguenti aree di intervento:
  - a. **CULTURA, SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE:** supporto all'organizzazione di attività culturali, inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, delle attività ricreative e sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale e sportivo, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale; apertura, sorveglianza e vigilanza delle strutture a valenza ricreativa, culturale e sportiva.
  - b. **SOCIALE:** servizi di assistenza e aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e alle persone con disabilità; solidarietà e sostegno alle persone in situazioni di difficoltà; collaborazione alle politiche sociali, sanitarie, giovanili, del lavoro e abitative.
  - c. **TERRITORIO E AMBIENTE:** attività inerenti la tutela dell'ambiente, la protezione del paesaggio e della natura e delle aree verdi in generale, quali sorveglianza e cura verde pubblico, segnalazione di rifiuti abbandonati, di sacchi non conformi, di aree di degrado; interventi educativi alle persone dei luoghi critici, promozione di iniziative ecologiche.
  - d. **PATRIMONIO:** attività inerenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e strumentale, quali sorveglianza e piccola manutenzione dell'arredo urbano, degli immobili comunali, degli spazi pubblici e dei parchi; piccole manutenzioni presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune.
  - e. **SCUOLA:** assistenza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita studenti; supporto all'organizzazione e allestimento di manifestazioni in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
  
2. L'avvio della attività è preceduto dall'individuazione, mediante deliberazione di Giunta Comunale e nell'ambito delle superiori aree di intervento, dei progetti di cittadinanza attiva, elaborati, su indirizzo dell'Amministrazione, dai Responsabili di Settore competenti per materia. Il progetto deve indicare:
  - a. L'ambito di intervento di riferimento
  - b. La tipologia di attività che si intende svolgere a beneficio della comunità
  - c. Il Settore competente per le attività di verifica della disponibilità, delle attitudini delle possedute dai cittadini attivi e la conseguente individuazione
  - d. Nell'ambito di detto Settore, il Tutor con compiti di coordinamento dei cittadini, di vigilanza sul relativo operato e di verifica dei risultati raggiunti
  - e. La durata

**Art. 4**  
**(Registro di cittadinanza attiva)**

1. E' istituito presso il Settore Amministrativo il Registro di cittadinanza attiva, al quale i cittadini residenti e non residenti possono iscriversi per offrire la propria disponibilità alla partecipazione e collaborazione alle attività di interesse generale nell'ambito delle aree di intervento previste dal precedente articolo. Al fine di consentire ai privati la conoscenza dell'istituzione di detto Registro, in sede di prima applicazione verrà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente apposito avviso pubblico, rinnovato con cadenza annuale.

2. L'iscrizione in suddetto Registro costituisce condizione necessaria per l'attivazione di forme di collaborazione attiva tra il Comune e il privato.
3. La gestione del Registro è di competenza del Settore Amministrativo che curerà tutti gli adempimenti amministrativi necessari (pubblicazione avvisi, nuove iscrizioni, cancellazioni). Il Responsabile di detto Settore provvederà a rendere noto il Registro a tutte le unità organizzative dell'Ente al fine di individuare i cittadini da impiegare nelle attività di propria competenza.
4. Il Registro sarà oggetto di revisione semestrale, tenuto conto delle richieste di nuova iscrizione e delle cancellazioni a istanza e d'ufficio.

#### **Art. 5 (Requisiti soggettivi)**

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro di cittadinanza attiva e dunque per poter svolgere attività volontaria di interesse generale, il privato deve possedere i seguenti requisiti:
  - a. avere età non inferiore a 18 anni;
  - b. essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero essere titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.;
  - c. presentare idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività, accertata a mezzo di certificato del proprio medico curante. Possono svolgere il servizio di cittadinanza attiva anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro impiego deve essere compatibile con la loro condizione fisica.
  - d. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.
2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

#### **Art. 6 (Iscrizione al Registro - cancellazione)**

1. Ogni cittadino interessato allo svolgimento di attività di cittadinanza attiva può presentare in ogni tempo la domanda di iscrizione al Registro, secondo il modello allegato (**All.1**), da inoltrarsi al Settore Amministrativo a mezzo Pec, consegna al protocollo comunale o spedizione mediante racc. a.r. . .
2. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e certificato medico in originale.
3. Il Responsabile del Settore Amministrativo, verificata la regolarità e la completezza della documentazione e accertato il possesso dei requisiti, provvede alla tempestiva iscrizione,

dandone comunicazione all'interessato mediante inoltro alla E- mail indicata nella relativa domanda.

4. Il Responsabile del Settore Amministrativo provvede inoltre alla cancellazione del cittadino dal Registro, su istanza scritta di quest'ultimo o d'ufficio nel caso del venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 o qualora sia accertata negligenza, imperizia e imprudenza nello svolgimento delle attività, la tenuta da parte del cittadino di comportamenti sconvenienti ovvero lesivi per persone e/o cose, ovvero in tutti i casi in cui possa essere compromessa l'immagine dell'Amministrazione. Della cancellazione e delle relative motivazioni viene data comunicazione all'interessato mediante inoltro alla E- mail indicata nell'originaria domanda di iscrizione.

#### **Art. 7**

#### **(Patto di collaborazione)**

1. Il Responsabile del Settore, individuato in sede di approvazione del progetto di cittadinanza attiva, provvede a contattare i soggetti iscritti al fine di verificare, in relazione al tipo di attività da espletare e ai tempi del programma di intervento, la disponibilità e i requisiti attitudinali dei medesimi e procede alla conseguente individuazione, in relazione al fabbisogno.
2. Al Responsabile di cui al precedente comma è, inoltre, demandato l'onere di valutare la compatibilità dell'intervento del cittadino con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Ai fini dell'instaurazione del rapporto di collaborazione, detto Responsabile e i singoli cittadini attivi dovranno sottoscrivere il Patto di collaborazione che specifica:
  - a. Per l'Amministrazione:
    - la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipa il cittadino, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento
    - la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi dell'Ente
    - la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e il cittadino attivo in relazione alle attività da questo svolte
    - l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi
    - la fornitura degli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) e del materiale necessario all'attività.
  - b. Per il cittadino:
    - la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale
    - la dichiarazione che lo svolgimento delle attività di volontariato sia improntato ai principi di correttezza e diligenza nei confronti del Comune, del patrimonio pubblico e delle persone con cui entrano in contatto, garantendo la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento di tali attività

- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il Referente pubblico, nell'ambito dei programmi elaborati dall'Amministrazione, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito e disponibilità alle verifiche concordate
  - l'impegno ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) assegnati dall'ufficio, nonché a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
  - la tempestiva segnalazione agli organi competenti di tutti quei fatti e circostanze che richiedano l'intervento di personale comunale
  - la dichiarazione di assunzione di piena e personale responsabilità qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito, intendendosi l'Amministrazione ed i suoi dipendenti sollevati da ogni responsabilità al riguardo.
4. Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal Patto di collaborazione senza necessità di motivazione alcuna.

## **Art. 8**

### **(Svolgimento delle attività: coordinamento e obblighi)**

1. Le attività di cittadinanza attiva sono coordinate dal Referente individuato dall'Ente, al quale compete:
  - a. impartire le necessarie istruzioni per il sicuro e regolare svolgimento delle attività
  - b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore
  - c. verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.
2. L'attività del cittadino attivo è svolta secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune. Ciascun cittadino svolgerà la propria attività sulla base di quanto concordato con il competente Referente comunale. Nell'espletamento dell'attività, il cittadino non dovrà mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità, tenendo, inoltre, un comportamento adeguato ed improntato al rispetto delle persone e/o delle cose con cui verrà in contatto.
3. I cittadini impiegati nelle attività di pubblica utilità di cui al presente Regolamento possono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione comunale, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi da parte dell'utenza o, comunque, della cittadinanza. L'organizzazione delle attività dovrà tener conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza. Il cittadino attivo, in ogni caso, è tenuto alla discrezione nell'espletamento delle attività in cui è coinvolto.
4. Il Comune fornirà al cittadino, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature o i dispositivi di protezione necessari allo svolgimento dell'attività di pubblico interesse. Tutto il materiale dovrà essere dal volontario riconsegnato in caso di cessazione dell'attività. Nello svolgimento del servizio i cittadini potranno essere autorizzati all'uso di risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente Regolamento (apparecchiature, automezzi, telefono, etc.).

**Art. 9**  
**(Copertura assicurativa- Responsabilità)**

1. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i cittadini inseriti nelle attività di cittadinanza attiva siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Ente.
2. I cittadini che collaborano con l'Amministrazione nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Regolamento: a) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività; b) assumono, per il periodo relativo al progetto, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni da loro utilizzati, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa risarcitoria al riguardo.
3. Sulle responsabilità del precedente comma 2 derivanti da colpa grave o dolo, l'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di rivalsa verso i responsabili.

**Art. 10**  
**(Trattamento dati personali)**

1. I dati forniti dagli aspiranti cittadini attivi sono acquisiti e trattati dal Comune tramite il Settore Amministrativo nel rispetto delle norme in materia delle norme sulla riservatezza (privacy). I dati saranno trattati limitatamente agli aspetti correlati agli interventi di cittadinanza attiva.

**Art. 11**  
**(Norme finali e entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.
2. Nei 10 giorni successivi alla data di entrata in vigore nel presente Regolamento, il Responsabile del Settore Amministrativo dovrà darne la massima diffusione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e con ogni altra iniziativa che riterrà utile o opportuna.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 02/07/2020 al 17/07/2020 - Rep. n. 683.

Il presente Regolamento è entrato in vigore in data 18/07/2020

Ficarazzi, 2.10.2020



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Letizia Careni  
*(Handwritten signature)*